



Atto di
Giunta

Area Benessere di Comunità

P.G. N.: 280949/2015

Prog. n.: 209/2015

Data Seduta Giunta : 22/09/2015

Data Pubblicazione : 25/09/2015

Data Esecutività : 22/09/2015

Immediatamente Esecutivo

Oggetto: APPROVAZIONE CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN CONDIZIONE DI POVERTA'.

- Delibera di Giunta -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Dati di Lavoro

Timbro Digitale della Delibera

Timbro Digitale del Parere

LA GIUNTA

Premesso che :

- la Legge 328/2000 e la Legge Regionale 2/2003, all'art.2, comma 4, riconoscono la comunità locale e la famiglia, quali ambiti privilegiati di vita, in cui prioritariamente espletare i compiti di cura e assistenza a favore di persone non autosufficienti;
- la Legge 328/2000, agli artt. 15 e 16, e la Legge Regionale 5/1994, all'art. 1, rimarcano l'esigenza di perseguire come obiettivo primario quello della permanenza al domicilio delle persone anziane non autosufficienti tramite interventi socio-assistenziali, evidenziando il ruolo fondamentale delle famiglie nella cura della persona e nella promozione del benessere sociale ;
- la legge 328/2000, all'art. 14, promuove misure, anche di carattere economico, per realizzare la piena integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale, favorendo il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- la Legge 328/2000, all'art. 16, comma 3, Lett. D, individua come prioritarie, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, le prestazioni di sostegno domiciliare, anche di carattere economico, a favore delle famiglie che assumono compiti di accoglienza e sostegno di persone non autosufficienti ;
- la legge 328/2000, all'art. 22, tra i livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali, individua misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito; misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti; misure di sostegno delle responsabilità familiari, al fine di armonizzare tempo di lavoro e tempo di cura familiare; interventi per favorire la permanenza a domicilio di persone anziani e disabili ;
- la Legge Regionale 5/1994 detta norme tese a valorizzare la persona anziana come soggetto rilevante per la società, favorendone la permanenza a domicilio e prevedendo tra i destinatari degli interventi cittadini anziani e adulti non autosufficienti affetti da forme morbose a forte prevalenza nell'età senile,

individuando come non autosufficiente, colui che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

- la Legge Regionale 2/2014, riconosce il ruolo fondamentale del caregiver familiare, quale soggetto che volontariamente e a titolo gratuito si prende cura, nell'ambito del piano assistenziale individualizzato, di un familiare non autosufficiente e incapace di occuparsi autonomamente della cura di sé stesso e prevede, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, azioni a supporto di questa figura;

- il Regolamento generale in materia di servizi sociali (O.d.G. n. 122/2008, P.G. n. 136480/2008) prevede, all'art.18, forme di sostegno economico, aventi triplice finalità: contrastare il fenomeno della povertà; incentivare la vita autonoma e la permanenza a domicilio; sostenere le responsabilità familiari e dunque l'attività del caregiver, favorendo l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; prevede anche, all'art. 19, che gli interventi a sostegno della domiciliarità debbano essere improntati tenendo presente come obiettivo fondamentale il contrasto all'istituzionalizzazione delle persone non autosufficienti e il sostegno alle famiglie nel superamento degli eventi critici che possono accompagnare alcune fasi della vita;

- la D.G.R. 1206/2007 detta linee di indirizzo volte a sostenere le famiglie nella scelta del mantenimento a domicilio di persone non autosufficienti, favorendo la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro degli assistenti familiari, contestualmente alla loro integrazione nel sistema dei Servizi; fissa altresì linee guida per incentivare forme di presa in carico leggera e flessibile anche per le persone non autosufficienti per le quali le cure sono garantite da assistenti familiari;

- la D.G.R. 2375/2009, "Linee guida per l'innovazione e lo sviluppo di attività di contatto ed aggiornamento per le assistenti famigliari", nel quadro di riferimento fissato dalla D.G.R. 1206/2007, rinnova l'ambito entro il quale si colloca anche quest'ulteriore azione promozionale di rinforzo delle reti di sostegno e tutela della relazione tra assistente familiare, persona non autosufficiente e caregiver;

- è ormai consolidata l'attività del Punto Unico di Accesso per le Assistenti Familiari, unitamente al percorso di sperimentazione dei Nuclei per la domiciliarità in capo ad Asp Città di Bologna, nei quali sono impiegati operatori che gestiscono l'erogazione personalizzata degli interventi previsti dai Profili Assistenziali, così come previsto dalla deliberazione della Giunta comunale O.d.G. n. 175/2014, P.G. n. 188445/2014, avente ad oggetto il riordino del Sistema di Servizi a Sostegno della Domiciliarità.

Considerato :

- quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale O.d.G. n. 175/2014, P.G. n.188445/2014, che riorganizza il complesso degli interventi di assistenza domiciliare e servizi connessi, sotto la nuova denominazione "Sistema di Servizi a Sostegno della Domiciliarità", introducendo alcuni elementi innovativi, fra i quali la valutazione socio-sanitaria integrata del livello di bisogno assistenziale e della capacità dell'eventuale rete familiare e sociale più estesa di prendersi cura dell'utente valutato, tramite ricorso a Profili Assistenziali. In particolare, il profilo A è quello attribuito ad anziano completamente dipendente, il profilo B è assegnato ad anziano non autosufficiente con grave deterioramento cognitivo/compromissione dell'autonomia funzionale, il profilo C si riferisce ad

anziano lievemente non autosufficiente; il livello 1 designa l'assenza di una rete familiare adeguata, il livello 2 si riferisce ad una rete familiare parzialmente adeguata, il livello 3 ad una rete familiare/sociale adeguata;

- l'attività ormai consolidata del PUA (Punto Unico d'Accesso) per il supporto agli Assistenti Familiari, e quella dei Nuclei per la domiciliarità in capo ad Asp Città di Bologna per la gestione degli interventi a domicilio .

Tenuto conto :

- dell'esigenza di sostenere il progetto domiciliare a favore di utenti non autosufficienti che, come più volte evidenziato dai Servizi Sociali Territoriali dei Quartieri, pur usufruendo di contribuzioni di tipo previdenziale e assistenziale (comprehensive dell'assegno di cura regionale e del contributo aggiuntivo per far fronte alle spese dovute alla regolarizzazione di un Assistente familiare), versano in una situazione economica tale da non consentire di far fronte alle spese per un'adeguata assistenza a domicilio e sono dunque costretti ad optare per l'inserimento in struttura residenziale assistenziale per soli motivi economici, utilizzando - per altro - una quantità di risorsa economica pubblica maggiore rispetto a quella necessaria per il mantenimento a domicilio ;

- della conseguente sperimentazione, avviata nel corso dell'anno 2014, di nuove forme di contribuzione economica a sostegno della domiciliarità, consistente in particolare nell'erogazione di due tipologie di contributi (approvati con deliberazione della Giunta Comunale O.d.G. n. 318/2013, P.G. n. 320132/2013): i contributi economici a favore di anziani non autosufficienti in condizione di povertà e i contributi economici promozionali in termini preventivi per la regolarizzazione del lavoro degli assistenti familiari e l'integrazione nella rete dei servizi socio-assistenziali;

- della rielaborazione delle informazioni desunte da una serie di questionari sottoposti agli utenti fruitori del contributo promozionale ha messo in luce due sostanziali criticità: a) l'86% dei soggetti beneficiari, all'atto di ammissione al contributo, usufruiva già delle prestazioni di un Assistente familiare regolarizzata, dunque, il beneficio non ha favorito, nella maggior parte dei casi, la stipula di nuovi contratti di assunzione; b) la prevalenza delle persone beneficiarie del contributo promozionale, e interpellate tramite questionario, hanno rilevato il problema della sostenibilità economica del medio-lungo periodo, rendendo evidente la limitata efficacia di un contributo di natura occasionale, quale il contributo promozionale.

- dell'esigenza, manifestata in maniera unanime da parte dei Servizi Sociali Territoriali dei Quartieri, di destinare le risorse disponibili a favore di contributi economici continuativi, valutati come maggiormente rispondenti alla necessità di garantire continuità assistenziale. Tali contributi integrano l'assegno di cura e gli altri benefici eventualmente spettanti;

Tenuto conto pertanto :

- della maggiore efficacia assistenziale della prima tipologia di contributi, quelli a favore di anziani non autosufficienti in condizione di povertà .

Rilevato che :

- nell'ultimo trimestre del 2014 Asp Città di Bologna e ASC InSieme hanno

bandito un avviso per l'individuazione di agenzie per il lavoro (ex art. 4, comma 1, lett. A, D. Lgs. 276/2003) per la somministrazione di lavoratori domestici (assistenti familiari), prevedendo pacchetti di assistenza familiare a prezzi regolamentati, rivolti alle famiglie residenti necessitanti di assistenza;

- a partire dal febbraio 2015, la selezione delle agenzie è stata completata, con la stipula delle relative convenzioni;

- sono stati individuati pacchetti di assistenza familiare, comprendenti un determinato numero di ore di assistenza e il relativo costo massimo complessivo e che tali pacchetti possono essere collegati al profilo assistenziale attribuito agli utenti, come da valutazione socio-sanitaria integrata; in particolare, per ogni profilo, a cui corrisponde un diverso livello di gravità della situazione sanitaria e di tenuta della rete familiare/parentale dell'utente, è stata attribuita la quantità di ore di assistenza familiare, considerata come più funzionale per rispondere alla specificità del bisogno. Si veda nel dettaglio l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Rilevato altresì che :

- il metodo di calcolo del contributo a favore di anziani non autosufficienti in condizione di povertà applicato nel corso dell'anno 2014 (deliberazione di Giunta Comunale O.d.G. n. 318/2013, P.G. n. 320132/2013) corrisponde alla differenza tra la sommatoria dei redditi percepiti e ogni altra forma di intervento economico previdenziale o assistenziale, incluso l'assegno di cura regionale, e la sommatoria delle spese mensili per lo stipendio dell'assistente familiare comprendenti la quota mensile accantonata per il trattamento di fine rapporto e la tredicesima mensilità, i contributi previdenziali e le eventuali spese di affitto dell'alloggio di residenza;

- tuttavia con tale metodo di conteggio, sono state riscontrate due principali criticità nell'erogazione del contributo: una scarsa quantità di utenti destinatari del beneficio in considerazione delle risorse disponibili e una frequente sostenibilità dell'impianto assistenziale con un contributo dell'importo eventualmente minore di quello riconosciuto;

- come rilevato dai Servizi Sociali Territoriali dei Quartieri, si evidenzia l'indispensabilità di un contributo economico continuativo ad integrazione dell'assegno di cura e del contributo aggiuntivo per perseguire il sostegno alla scelta di permanenza a domicilio di anziani non autosufficienti in grave difficoltà economica;

Ritenuto pertanto che :

- si rileva l'opportunità di procedere all'approvazione di contributi economici a favore di persone non autosufficienti o con limitata autonomia che fruiscono delle prestazioni previdenziali nazionali, dell'assegno di cura regionale e dell'eventuale contributo aggiuntivo, per agevolarli nella scelta di permanenza al domicilio, laddove, a causa di difficoltà economiche, fossero costretti all'ingresso in struttura assistenziale residenziale, così come declinato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente nell'ambito dell'attività contrattuale in essere;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L.n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Benessere di Comunità e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Benessere di Comunità;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1) DI APPROVARE un contributo a favore di persone non autosufficienti o con autonomia limitata che fruiscono del riconoscimento delle prestazioni previdenziali nazionali e dell'assegno di cura regionale, che desiderino restare al domicilio assistiti anche da assistenti familiari e non riescono a perseguire il loro intento di domiciliarità a causa dell'insufficienza delle proprie risorse economiche, così come declinato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;


2) DI DARE MANDATO al Capo Area Benessere di comunità di aggiornare, in relazione ad eventuali revisioni del sistema di valutazione, le quantificazioni dei cosiddetti "pacchetti assistenziali".

infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per procedere tempestivamente agli adempimenti successivi.

Il Capo Area
Maria Adele Mimmi



Documenti allegati (parte integrante):



Allegato 1.pdf

Documenti in atti :